

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. N°

BRINDISI, li

14 MAR. 1984

SERVIZIO AA.LL. E RENTENZA

- Al Sig.

Mousoo Rosa
lotto 29 se. 1/23
- Ostuni -

OGGETTO: Assegnazione alloggio in locazione semplice nel Comune di

Rione

Ostuni
Giovanni XXIII

Si comunica che l'alloggio assegnato alla S.V. è composto di vani conta
bili 7.

La invito, pertanto, a presentarsi presso questo Istituto in Via Casimi
ro, n. 28, alle ore 10 del giorno Autunno, dimostrando di
aver eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di C/C postale il versamento del
la somma di £. 182.500
come appresso dovuto:

1) - MENSILITA' DI FITTO E SERVIZI

£. 7.500 VANO X VANI 7 £. 52.500

2) - DEPOSITO CAUZIONALE (pari a due mensilità fitto) £. 105.000

3) - SPESE CONTRATTUALI £. 25.000.=

TOTALE

£. 182.500

Il canone mensile, decorre dal mese di effettiva consegna dell'alloggio,
essendo tutti gli impianti, a tale data, funzionanti, e, si intende in via provvi
soria e come tale suscettibile di aumento o diminuzione in rapporto alle effetti
ve ammontare delle opere, che risulterà dagli atti finali di collaudo, cui è su
bordinato il piano finanziario definitivo, ovvero eventuali disposizioni legisla
tive.==

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

Copia conforme al suo originale esistente nella Cancelleria della Pretura di Ostuni. (N.134/72 Sent.)

N.992/71 R.G.).-

= PRETURA DI OSTUNI =

REPUBBLICA ITALIANA = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore del Mandamento di Ostuni, all'udienza del 10 Dicembre 1971, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

LORUSSO SANTE n. a Fasano il 24.3.1930 res. in Ostuni;

= MINORE PRESENTE =

Imputato

A)- di essersi, abbandonando il domicilio domestico e serbando condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà ed alla qualità di coniuge (art.570 pp.C.P.);

B)- di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza a quattro figli minori ed alla moglie, ~~Monaco Rosa~~, non legalmente separata per sua colpa (art.570 cpv n.2 CP).-

Ostuni, den. 29.7.1971

FATTO E DIRITTO

Con rapporto in data 3 agosto 1971 i Carabinieri di Ostuni riferivano che il 29 luglio detto, Monaco

Rosa aveva denunciato che, nell'ottobre 1970, il di lei marito, Lorusso Sante, aveva abbandonato il domicilio domestico e che, da quell'epoca, aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza ai quattro figli minori e ad essa denunciante. Il comportamento del Lorusso era dovuto ad una illecita relazione che lo stesso aveva contratto con una donna di Ceglie, tale Specchia Anna, presso la quale si era portato a vivere.-

Pertanto, si instaurava procedimento penale a carico del predetto Lorusso che, all'odierna udienza, è stato tratto al giudizio di questo Pretore, per rispondere dei reati previsti dall'art. 570, 1° comma e cpv n. 2 C.P.-

In esito al pubblico dibattimento, osserva il giudice che la responsabilità penale dell'imputato è certa. Infatti, la Morisco ha confermato che il marito si è allontanato dal domicilio domestico ormai da circa un anno e che da quell'epoca si è completamente disinteressato di lei e dei figli minori. Le circostanze, poi, che il prevenuto si sia allontanato da Ostuni per andare a vivere con altra donna a Ceglie non solo risulta dal rapporto ma è stata in sentenza ammessa dallo stesso prevenuto.-

L'assunto di costui, di aver dato dei sussidi alla moglie che glieli avrebbe restituiti, non solo è stato

recisamente smentito dalla Monaco ma deve essere
disatteso perchè del tutto inverosimile.-

Pertanto, si deve ritenere che il prevenuto abbia
in realtà abbandonato il domicilio domestico dalle
ottobre 1970 e che da tale epoca si sia sottratto agli
obblighi di assistenza morale e materiale verso la
moglie e verso i quattro figli minori. Allo stesso,
conseguentemente, deve farsi carico del reato di cui
al capo B) della rubrica, nel quale resta assorbita
la meno grave ipotesi delittuosa di cui al capo A).-
Tenuto conto degli elementi di cui all'art. 133 C.P.,
equa stimulus la pena della reclusione per mesi due
e della multa in lire centomila.-

Il condannato è tenuto al pagamento delle spese pro-
cessuali.-

P. Q. M.

visti gli artt. 133, 570 cpv n.2 C.P., 488, 489 C.P.P.;
dichiara Lorusso Sante colpevole del reato di cui
all'art. 570 cpv n.2 C.P., nello stesso assorbito il
reato di cui al capo A) della rubrica, e lo condanna
alla reclusione per mesi due ed alla multa in lire
centomila, nonchè al pagamento delle spese processua-
li.-

Catani, 10 dicembre 1971.-

Il Pretore f.to Sott. Tullio Maggiore

Il Cancelliere f.to Tommaso Franzese.+

Depositato in Cancelleria oggi 17.12.1971.-

Il Cancelliere f.to Tommaso Franzese.-

Procura della Repubblica Brindisi. Il P.M. Visto

il 20 dicembre 1971. Il Procuratore della Repubblica

f.to dr. G. Massari.-

L'8.2.1972. atti a Brindisi per il gravame.-

Il Cancelliere f.to Tommaso Franzese.-